



# COMUNE DI TAVAGNASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

### OGGETTO:

**ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI 227 E 228 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 229 BIS DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 24 FEBBRAIO 2023, N. 14 DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198**

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **marzo** alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FRANCHINO GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. NICOLETTA MORENO - Consigliere	Sì
3. VACCHIERO RAFFAELE - Consigliere	No
4. CHENUIL PATRICK - Consigliere	Sì
5. GIOVANETTO ARMANDO - Consigliere	Sì
6. BALLA GIORGIO - Consigliere	Sì
7. TORNO PAOLO - Consigliere	Sì
8. MAGLIONE OMBRETTA - Consigliere	Sì
9. MONETTA DOMENICO - Consigliere	Sì
10. RAO ROBERTO - Consigliere	No (Giust.)
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale VERDURA Dott.ssa Giulia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRANCHINO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI 227 E 228 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 229 BIS DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 24 FEBBRAIO 2023, N. 14 DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- ✓ il comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- ✓ il successivo comma 223 prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 222;
- ✓ il successivo comma 227 dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
- ✓ il successivo comma 228 prevede che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

**Considerato** che il comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello*

stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”;

**Dato atto** che la Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198:

- ha disposto l'inserimento del comma 229-bis, dopo il citato comma 229, che così prescrive: *“Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”;*
- ha disposto l'inserimento del comma 229-ter, dopo il citato comma 229, che così prescrive: *“Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis”;*
- ha disposto l'inserimento del comma 229-quater, dopo il citato comma 229, che così prescrive: *“Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;*

**Dato atto** che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it);

**Considerato** che:

- ✓ l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere sostanzialmente i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata

dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- ✓ lo stralcio parziale dei carichi previsto dal comma 227 non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di dover proseguire comunque nella riscossione coattiva del credito, seppur ridotto, con diminuzione della convenienza economica della stessa;
- ✓ la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore sostanzialmente gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

**Precisato** che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della Legge di Bilancio n.197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 446/97;

**Considerato** che nel corso degli anni il Comune ha affidato all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) importi che rientrerebbero nell'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**Ritenuto** opportuno avvalersi dell'opzione prevista dai sopra richiamati commi 229 e 229 bis e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale, sia dal punto di vista finanziario-contabile, sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

**Rilevato** peraltro che, a fronte di sostanziali identici benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà comunque accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, che comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare le cartelle, per la parte residua;

**Visti:**

- ✓ l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- ✓ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;
- ✓ il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- ✓ lo Statuto Comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di avvalersi dell'opzione prevista dal comma 229 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 2 229 bis della Legge di conversione 24 febbraio 2023, n.

14 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 e, conseguentemente, di disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dello stesso articolo, relativi allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

- 3) di disporre che, entro il 31 marzo 2023, il presente provvedimento venga comunicato all'Agenzia delle Entrate Riscossione con le modalità indicate dalla medesima e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
- 4) di dichiarare, stante l'urgenza di procedere tempestivamente con gli adempimenti conseguenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to : FRANCHINO GIOVANNI

Il Segretario Comunale  
F.to : VERDURA Dott.ssa Giulia

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N\_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/03/2023 al 11/04/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, l'Albo Pretorio è presente sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo [www.comune.tavagnasco.to.it](http://www.comune.tavagnasco.to.it) ai sensi dell'art.32 della legge n. 69 del 18.06.2009.

Tavagnasco , lì 27/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to: EMANUEL Valeria

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Tavagnasco , lì 27/03/2023

Il Segretario Comunale

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
VERDURA Dott.ssa Giulia

### Pareri (art.49 – comma 1 - D.Lgs. 267/2000)

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  
- Il Responsabile del Servizio: f.to: TORNO Paolo